

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Tel./fax + 39 06 37514625 – Tel: 06 3741223 cell. 348 7624764

e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com

pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZ. III BIS

RICORSO R.G. N. 6470/2016

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

con istanza di notifica per pubblici proclami

PER

Boerio Tiziana (C.F. BROTZN82A71F839E), nata a Napoli il 31.01.1982 e residente a Sant'Arpino, via Ziello n. 16, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N - avvocatessaelenaspina@pec.it) e dall'Avv. Giusy Toscano, come da delega in calce al ricorso principale ed elettivamente domiciliata ai fini della presente presso lo studio dell'Avv. Elena Spina in Roma, viale delle Milizie, 9,

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. Rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.

Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 105/2016 del Minsitero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca classe di concorso EEEE PRIMARIA per la Regione Campania in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.

Resistenti

e nei confronti di

Pacifico Anna Maria Via Chiaia 138 - 80121 Napoli (NA)

controinteressato

Per l'annullamento

del Decreto del Direttore Generale ddg n. 16227 del 19 Luglio 2018, successivamente conosciuto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – con cui sono state pubblicate per la Regione Campania le graduatorie di merito per la Scuola Infanzia e Primaria, nella parte in cui inserisce la ricorrente con riserva, nonché della stessa Graduatoria di merito per la Scuola Infanzia e Primaria parte integrante del decreto, nella parte in cui la ricorrente è inserita con riserva; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, antecedente, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente ha agito innanzi a questo Ill.mo Tribunale nel ricorso rg. n. 6470/2016 al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova d'esame per la classe di concorso EEEE - Primaria e/o di successivo annullamento e/o rigetto della domanda online di partecipazione alla procedura concorsuale presentata secondo le modalità della piattaforma online di cui al **bando di concorso di cui al D.d.g. n. 105 del 26 febbraio 2016 adottato dal M.I.U.R.** – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4^a Serie Speciale – Concorsi ed esami, avente ad oggetto l'indizione del “*concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*”.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III Bis, in esito al ricorso, ha accolto l'istanza cautelare della ricorrente “*tenuto conto delle inadeguatezze del sistema informatico di ricezione delle domande, che non consentiva una soddisfacente interlocuzione degli interessati con l'Amministrazione, considerato inoltre che la ricorrente pagava il bollettino anche per la scuola primaria (..) accoglie la domanda cautelare presentata dalla ricorrente e per l'effetto: sospende gli effetti dell'atto impugnato e ammette, con riserva, la ricorrente al concorso*” (Tar Lazio, Sez. III Bis, Ordinanza Cautelare n. 4537/2016).
3. Alla luce di ciò la ricorrente ha potuto sostenere e superare le prove d'esame con un

punteggio totale pari a 78, 2 (di cui: voto 28,30 per la prova scritta; voto 40 per la prova orale; 0,4 punti per il titolo del Diploma Magistrale; 3,50 punti per i cinque anni di servizio svolto; 2 punti per la Laurea specialistica; 2 punti per il certificato lingua inglese C1; 1,50 punti per l'abilitazione sul sostegno primaria; 0,50 punti per il corso di perfezionamento da 1500 ore).

4. Attraverso i provvedimenti impugnati l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha inserito la ricorrente tra I VINCITORI DEL CONCORSO ma con riserva, RIPROPONENDO LE ILLEGITTIME DETERMINAZIONI GIA' IMPUGNATE E LEDENDO L'INTERESSE legittimo della stessa DI ESSERE INSERITA A PIENO TITOLO NELLA GRADUATORIA DI MERITO. Nelle more del processo è **stata convocata dal Miur al fine di scegliere l'ambito di assegnazione della sede e per il congelamento del posto.**
5. Pertanto, l'inserimento con riserva appare del tutto contraddittorio ed illegittimo. A sostegno di tale tesi la continua giurisprudenza favorevole della Giustizia Amministrativa: *“Ed infatti il giudizio favorevole riportato nelle prove di esame costituisce un fatto nuovo, un nuovo valore giuridico entrato nel patrimonio del ricorrente, capace di produrre autonomamente gli effetti che la legge ad esso ricollega, e che l'eventuale annullamento della prova, in sede di esame del merito, non potrebbe comunque travolgere”* (Tar Lazio, sez. I Sentenza n. 9850/2000).
6. A ciò deve aggiungersi che in materia di inserimento con riserva nella graduatoria di merito, è opportuno evidenziare il costante orientamento di questo Ecc.mo Tribunale per il quale *"in base ai precedenti della sezione (sentenze nn. 13461 del 24.12.2003, 11078 del 21.12.2013, ordinanze nn. n. 4611 del 26.09.2014, 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5146/09, 5147/09, 5148/09, 5150/09) i ricorrenti che hanno superato le prove concorsuali CHE SONO STATI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO CON LA CLAUSOLA "CON RISERVA", VADANO INSERITI "A PIENO TITOLO" NELLE GRADUATORIE DI CHE TRATTASI E, IN OGNI CASO, VADANO "STABILIZZATI GLI EFFETTI DELLE PRONUNCE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI SOPRA RICHIAMATE (SENTENZA TAR LAZIO 14285/2015).* A ciò si aggiunga che *"è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, (..) secondo il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che*

abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".(Sent. 6858/2015).

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati lesivi degli interessi ivi tutelati, tornano a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva e meritano di essere annullati, essendo del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. N.241/90; ILLEGITTIMITÀ DELLA APPOSIZIONE DELLA RISERVA E DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA AUTOTUTELA. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ASSENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELL'ILLOGICITÀ

L'illegittimità della apposizione della riserva appare una rinnovata determinazione degli atti già impugnati in via principale e nella parte in cui il provvedere della Amministrazione appare un burocratico, nonché immotivato agire ripetitivo delle vecchie determinazioni senza alcuna motivazione sul mancato esercizio della autotutela quale possibile occasione di ponderare la posizione della ricorrente anche alla luce del chiaro orientamento giurisprudenziale emesso finora e del superamento delle prove concorsuali.

A ciò deve aggiungersi il mancato esercizio dell'autotutela. Come noto la giurisprudenza sul punto ha chiarito che: *“L'esercizio dell'autotutela da parte della pubblica amministrazione- ancor prima della norma posta dall'art. 21 nonies della l. 7.8.1990 n. 241 (introdotta dalla l. 2005 n. 15) - è stato subordinato dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. St. Sez. V, 11.6.2001 n. 3130) a rigorose regole: a) l'obbligo della motivazione; b) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; c) la valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; d) il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale; e) l'adeguata istruttoria.”* (Tar trentino Alto Adige 2 gennaio 2007, n.4).

Occorre, infatti, una valutazione di preminenza dell'interesse pubblico che non può

identificarsi nella mera difficoltà di gestione di quella data vicenda : *“Il provvedimento di annullamento in autotutela costituisce manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, nel senso che essa non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni in quanto tali, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione diverso dal semplice ristabilimento della legalità violata. Siffatto interesse pubblico non viene esplicitato a priori dall'art. 21 nonies l. n. 241/1990, ma deve essere ricavato dalla stessa amministrazione, caso per caso, attraverso un'attività di "comparazione tra l'interesse pubblico al ripristino della legalità e gli interessi dei destinatari del provvedimento e dei controinteressati"; il tutto, tenendo nella debita considerazione anche la circostanza che il provvedimento da annullare possa avere prodotto effetti favorevoli, valutandone la rilevanza, e che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo (fattore di stabilizzazione) dal momento della sua emissione”* (Cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII – n. 626 del 25 gennaio 2013). Questi principi sono stati espressi anche dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che ha chiaramente specificato che *“... l'interesse all'annullamento dovrà essere valutato attraverso tecniche comparative alla luce degli interessi pubblici e privati che militano in senso opposto, ossia verso la conservazione del provvedimento ipoteticamente illegittimo ...”*(Cfr. in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 412/1990; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1311/2000). La giurisprudenza amministrativa è assolutamente granitica nel precisare che la natura dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto perchè illegittimo o per esigenze organizzative ed anche dell'interesse alla reintegrazione dell'ordine giuridico violato, e comunque della necessita di fornire una valutazione MOTIVATA specificata e dimensionata in relazione ad esigenze concrete ed attuali (Cfr. fra le tante statuizioni sul punto, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 591/ 1983; TAR Lombardia - Brescia, sent. n. 399/2003; Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 3909/2005; TAR Campania - Napoli, Sez. IV, sent. n. 2026/2006).

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA, DELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO E DEL PUBBLICO CONCORSO, NONCHÉ DELL'ART. 2-3 – 4 -18 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I provvedimenti impugnati sono ILLEGITTIMI NELLA PARTE IN CUI RINNOVANO L'ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE GIA' LAMENTATA NEL RICORSO PRINCIPALE, NEGANDO L'INTERESSE LEGITTIMO DELLA RICORRENTE, TUTELATO DALL'IMPIANTO NORMATIVO VIGENTE, ALL'INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLE GRADUATORIE DI MERITO.

L'articolo 2, comma 1, della legge 241/90 a norma del quale: "*Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso*". La giurisprudenza amministrativa ha ormai chiaramente riconosciuto e tutelato questo interesse legittimo ogni qual volta sia stato azionato: "*Ai sensi dell'art. 2 l. n. 241 del 1990, è stato canonizzato l'obbligo di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti ad istanza di parte, pena l'illegittimità del silenzio serbato dalla p.a.*". (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 26 novembre 2009 n. 7432 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II - sentenza 5 novembre 2009 n. 10868 CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 16-9-2008, n. 4362, TAR Campania Napoli, sez. III, 20 gennaio 2009, n. 29)

Al riguardo non si può certo ignorare che la stessa domanda è ormai stata rivolta alla P.a. attraverso la trasmissione di entrambe le istanze, tutte nelle disponibilità dell'Amministrazione.

Nella nostra vicenda **la P.A. ha illegittimamente rifiutato di riesaminare la vicenda, erroneamente non ha preso atto che la domanda per come complessivamente avanzata, attraverso la dichiarazione del servizio per la classe di concorso della scuola primaria, attraverso il pagamento di entrambi i bollettini, si rivolgeva ad entrambe le classi di concorso,** neanche il sistema informatico, inceppato, ha permesso la successiva trasmissione di una versione della domanda corretta definitiva. Per questi motivi la ricorrente è rimasta inserita soltanto nell'elenco della scuola dell'infanzia.

Rimane però che E' CONSENTITO DAL NOSTRO ORDINAMENTO SEMPRE INTEGRARE E CORREGGERE UNA DOMANDA RIVOLTA ALLA P.A.. MA ANCORA PIU' GRAVE E' VERIFICARE CHE LA AMMINISTRAZIONE LE CONSENTA ROBOTICAMENTE L'INCLUSIONE IN UN ELENCO SOLTANTO DOVE LA STESSA HA MENO TITOLI E LE IMPEDISCA INVECE L'ACCESSO AL CONCORSO DOVE GODE ANCHE DEI TITOLI DI SERVIZIO, QUESTO ANCHE IN MANIERA INCOERENTE OCN LA RICERCA DEL MIGLIORE NELLA SELEZIONE PUBBLICA.

A riguardo devono ritenersi applicabili quindi gli artt. 3 - 4-18, comma 2 della L. n. 241/90, in virtù del quale, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti concernenti il soggetto richiedente, e di cui l'Amministrazione sia già in possesso aliunde.

Peraltro l'Amministrazione ha il dovere di rispondere alle istanze/reclami, di avviare una istruttoria e permettere di correggere l'errore. A ciò si aggiunga che la mancata correzione informatica è stata la conseguenza soltanto dell'utilizzo di un sistema informatico, bloccato nelle ultime ore di funzionamento, ma già rigido e difettoso; un sistema che impedisce ogni "integrazione"/ correzione, in quanto detta facoltà è sempre ammessa nel caso in cui si tratti di ovviare a problematiche relative a documenti già depositati (T.A.R. Basilicata, 28.3.2000, 194).

La Pubblica Amministrazione, in occasione del concorso in questione, dà una lettura errata e non conforme della legge 241/90 e del Regolamento sui pubblici concorsi – che impongono la produzione degli effetti giuridici della domanda di concorso, della partecipazione al procedimento, della istruttoria e della possibilità di integrare la propria domanda senza vederne annullata ogni produzione di effetti giuridici per evidenti errori di un sistema informatico, questo non può consentire di annettere conseguenze svantaggiose per il cittadino.

Considerato che la ricorrente aveva anche trasmesso correttamente ENTRAMBI i pagamenti richiesti dal Miur, correttamente motivato in relazione alla classe di concorso volute INFANZIA -PRIMARIA, nonché dichiarato i propri titoli, è utile riportare altra pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 4310/2013 del 28/08/2013) che ha deciso su una questione a quella oggetto della presente causa. Il Giudice di appello, ha motivato nei seguenti termini il riconoscimento anche del diritto al risarcimento del danno a favore di insegnanti male amministrati dalla P.A.: *"anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell'Amministrazione"*. Anche con sentenza n. 6034 del 2000 (emessa su ricorso r.g. n. 3927/92), il Consiglio di Stato aveva dichiarato in particolare: *"anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell'Amministrazione"*. **In definitiva, con la sentenza in questione si è ritenuto che gli amministrati non possono patire le conseguenze negative quando hanno avanzato la propria domanda di concorso e dichiarato i propri titoli in atti idonei a comprovare aliunde – e sulla base di atti in possesso dell'amministrazione – il**

possesso degli stessi, e nel nostro caso hanno anche comprovato la volontà di concorrere già espressa ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DEI BOLLETTINI E LA DICHIARAZIONE DEL SERVIZIO.

In primo luogo, non sembra possano esservi dubbi in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito foriero di danno (inteso, conformemente alla previsione dell'art. 30 cod. proc. amm., quale "danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria"). Sotto tale aspetto, anche altra sentenza C.d.s. n. 6034/2000, in argomento, ha affermato l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione. Sul danno patito è stato condivisibilmente affermato al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, in questi casi sussiste l'ingiustizia del danno e l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, alla condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388). Al riguardo il Collegio ha ritenuto che debba nel caso di specie farsi applicazione del consolidato orientamento secondo cui al privato, il quale assuma di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione, non è richiesto un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e per il resto farsi applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.; di conseguenza a quel punto spetta all'Amministrazione dimostrare, se del caso, che si è verificato un errore scusabile, il quale è configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, d'influenza determinante di comportamenti di altri soggetti o di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione d'incostituzionalità della norma applicata (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 12 febbraio 2013, n. 798; id., V, 19 novembre 2012, n. 5846; id., IV, 31 gennaio 2012, n. 482; Tar Lazio, Roma, sez. III, 26 gennaio 2004, n.711; idem, 10 maggio 2006, n.3408).

3. **VIOLAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE – CAD). ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE . ILLOGICITÀ CONTRADDITTORIETÀ.**

Altro profilo che rimane illegittimamente non sanato e torna ad essere ingiustamente confermato dall'operato della P.A. è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Miur. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, sia per il privato che invia sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste esclusioni da una selezione pubblica.

Recentemente la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in materia di legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta e gestita in via informatica. Anche in quel caso la piattaforma informatica aveva dimostrato di avere delle problematiche e un mal funzionamento, **non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni e delle registrazioni** stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed **il T.A.R. ha annullato il provvedimento di esclusione della ricorrente, dato che proprio l'utilizzo di un sistema informatico non adeguato avrebbe determinato l'impossibilità di considerare valida l'offerta della ricorrente.** Conseguentemente all'annullamento, il giudice amministrativo ha **disposto il rinnovo delle operazioni di gara a titolo di risarcimento** in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio. Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, **il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis di gara**, del codice degli appalti e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici.

Il CAD all'art. 44, prevede un **obbligo generale per le amministrazioni pubbliche** (e gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'**obbligo di dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici** volto ad assicurare: • l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento; • l'integrità del documento; • **la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di**

classificazione originari (assicurando in tal modo la tracciabilità). Tracciabilità, integrità, immodificabilità: sono elementi essenziali dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere. La P.a. ha sì recepito la domanda della ricorrente, ma il successivo blocco del sistema e i suoi difetti a maggior ragione fanno sì che non può assolutamente l'Amministrazione prescindere dai principi fondamentali del concorso e della più ampia partecipazione. La procedura informatica viene utilizzata per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede. La "voglia di digitalizzazione" è giusta e potrebbe essere un grande progresso per il miglioramento della efficienza della nostra Amministrazione, ma non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini.

Mentre nel caso in argomento l'amministrata si è vista in sostanza impedire ed aggravare la produzione degli effetti tipici della domanda per via di un meccanismo forviante ed errato che non le ha consentito di correggere l'errore nel termine previsto.

In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa. L'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi della partecipazione al procedimento amministrativo dal comma 1 del successivo art. 4 Cad; quanto alla fase dell'istruttoria del procedimento è in via generale prevista dall'art. 3.

Si rammenta che anche a norma dell'art 45 del Codice dell'Amministrazione Digitale, qualunque documento trasmesso alla pubblica amministrazione con "qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax" **soddisfa il requisito della forma scritta e non deve seguire la comunicazione del documento originale.** L'articolo 45 del d.lgs n.82 del 2005 vuole che *"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la*

fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale". Il valore della trasmissione di atti e documenti lì sancita per i soggetti pubblici e privati che si rivolgono alla pubblica amministrazione vale, evidentemente, anche nel senso inverso, nel caso in cui la trasmissione avvenga a cura della pubblica amministrazione verso soggetti esterni non essendovi ragioni di ordine logico per escluderlo." Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito, al riguardo, che "La comunicazione essendo attuata mediante l'utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il c.d. rapporto di trasmissione, è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione stessa, quindi a far decorrere termini perentori senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire prova ulteriore quando il rapporto di trasmissione indichi che questa è avvenuta regolarmente, la prova contraria spettando a chi afferma la mancata ricezione per la non funzionalità dell'apparecchio ricevente"(T.A.R. Lazio Roma, sezione III, 14 febbraio 2006, n. 1066, sempre in questi termini Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951). Anche con la sentenza n. 1254 del 13.02.2008, il Tar del Lazio sez. III quater "si era del resto già mossa la normativa precedente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3), tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale" (articolo 43, comma 6, e articolo 45 del codice dell'amministrazione digitale prima richiamato).

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerata l'impossibilità di individuare esattamente docenti controinteressati si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52, 2 co, c.p.a.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente atto di motivi aggiunti, nonché del ricorso principale, e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe e l'accertamento dell'obbligo della Amministrazione ad emettere una graduatoria finale definitiva in esito alle prove suppletive.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato ed è relativa a pubblico impiego.

Roma, 17 Ottobre 2018

Avv. Elena Spina

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Elena Spina, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n.60 del 23 gennaio 2014, previa iscrizione al n. **570** del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **TIZIANA BOERIO** copia autentica e conforme dell'originale atto di MOTIVI AGGIUNTI con istanza di notifica per pubblici proclami che si compone di 12 pagine a:

1. **Pacifico Anna Maria**, Via Chiaia 138 – 80121 – Napoli, ivi *trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 68709196746-0 (cron. 570) spedita dall'Ufficio Postale di Roma in luogo e in data corrispondente a quella del timbro postale;*

Avv. Elena Spina

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Elena Spina, C. F. SPNLNE69L50D086N iscritta all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma, ai sensi della L. 53/94 e ss. mm., quale difensore della signora:

7. Boerio Tiziana (C.F. BROTZN82A71F839E), nata a Napoli il 31.01.1982 e residente a Sant'Arpino, via Ziello n. 16,

per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti conferita

notifico

l'allegato atto di motivi aggiunti con istanza di notifica per pubblici proclami a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t.** (C.F. 80185250588);
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (C.F. 80039860632);
- **Commissione esame del concorso di cui al Ddg. n. 105/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Classe di concorso EEEE(PRIMARIA) Regione Campania, in persona del Presidente p.t;**

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi uffici domiciliati all'indirizzo di posta certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto in data corrispondente a quella di notifica dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento promosso da Boerio Tiziana (C.F. BROTZN82A71F839E) contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed altri davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sed di Roma – sez. III bis, iscritto a ruolo con r.g.n. 6470/2016.

Roma, 17 ottobre 2018

Avv. Elena Spina

(firmato digitalmente)